



**Comune di Montepulciano**  
*Provincia di Siena*

# **REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 37 del 28/05/2026



## SOMMARIO

### • **CAPO I -PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 -Principi

Art. 2 -Funzioni

Art. 3 –Direzione e vigilanza

Art. 4 –Competenze Uffici Comunali

### • **CAPO II –SERVIZI CIMITERIALI**

Art. 5 –Servizi gratuiti

Art. 6 –Servizi a pagamento

Art. 7 –Servizi svolti in proprio dai privati

Art. 8 –Atti a disposizione del pubblico

Art. 9 –Depositi di osservazione e obitori

Art. 10 -Aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali

10.1 – Campo comune

10.2 – Sepulture individuali

10.3 - Cellette ossario o cellette cinerarie

10.4 - Sepoltura nei cimiteri comunali di non residenti

### • **CAPO III –TRASPORTI FUNEBRI**

Art. 11 –Trasporti funebri

Art. 12 –Modalità dei trasporti funebri

Art. 13 –Orario e percorsi dei trasporti funebri

Art. 14 –Modalità per la sosta dei cadaveri in transito

Art. 15 –Trasporti particolari

### • **CAPO IV -CIMITERI**

Art. 16 –Orario di apertura

Art. 17 –Piano regolatore cimiteriale

Art. 18 –Inumazione di campo Comune

Art. 19 – Tumulazioni

Art. 20 - Personale del servizio cimiteriale



Comune di  
Montepulciano

Art. 21 –Imprese operanti nel cimitero

Art. 22 –Lampade votive

## **• CAPO V –INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI**

Art. 23 –Inumazioni e tumulazioni

Art. 24 –Tumulazioni provvisorie

Art. 25 –Esumazioni ed estumulazioni

25.1 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

25.2 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

25.3 – Arredi delle sepolture

25.4 – La seconda sepoltura

Art. 26 – Nullaosta per la sepoltura

## **• CAPO VI –CONCESSIONI**

### **CAPITOLO I –SERVIZI SOGGETTI A CONCESSIONE**

Art. 27 –Sepolture private

Art. 28 –Loculi

Art. 29 –Cappelle private

Art. 30 –Cellette ossario e ossario Comune

Art. 31 –Cellette cinerarie

### **CAPITOLO II DISCIPLINA DEI SERVIZI SOGGETTI A CONCESSIONE**

Art. 32 –Richiesta di concessione di sepolture private

Art. 33 –Diritto d'uso

Art. 34 -Concessionari

Art. 35 –Presunzione di legittimazione

Art. 36 –Esercizio diritto d'uso sulle sepolture private

Art. 37 –Scadenza sepolture private

Art. 38 –Decadenza e revoca della concessione

Art. 39 –Rinuncia alla concessione

Art. 40 –Registrazione e conservazione degli atti



Art. 41 -Introduzione animali

Art. 42 -Raccolta differenziata rifiuti cimiteriali

## • **CAPO VII -AUTORIZZAZIONE**

Art. 43 -Autorizzazione per l'installazione di Targhe Commemorative

43.1 - Finalità

43.2 - Autorizzazione

43.3 - Dimensioni massime

43.4 - materiali ammessi e decorazioni

43.5 - Epigrafi e immagini

43.6 - Area dedicata

43.7 - Limitazione

43.8 - Sanzioni

## • **CAPO VIII -DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DEI DEFUNTI**

Art. 44 -Autorizzazione alla cremazione dei cadaveri

Art. 45 -Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 46 -Tumulazione dell'urna cineraria

Art. 47 -Tumulazione contestuale delle ceneri di animali di affezione

Art. 48 -Inumazione dell'urna cineraria

Art. 49 -Affidamento delle ceneri

Art. 50 -Dispersione delle ceneri

Art. 51 -Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 52 -Senso comunitario della morte

Art. 53 -Registri cimiteriali

Art. 54 -Deposito provvisorio

Art. 55 -Sanzioni

## • **CAPO IX -NORME FINALI**

Art. 56 -Norma transitoria

Art. 57 -Entrata in vigore



## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art 1 –Principi**

Il presente Regolamento disciplina la polizia mortuaria nell'ambito comunale in piena aderenza a quanto prescritto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, delle leggi attuali vigenti in materia e del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 20 settembre 1990 n. 285.

Il presente regolamento disciplina anche la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nell'ambito dei principi di cui alla legge 30.3.2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e alla Legge Regione Toscana n. 29 del 31.5.2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285, per come modificato ed integrato dalle norme successive e dal Regolamento Comunale "Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti" approva con Delibera di Consiglio n. 33/2015, nella sezione dedicata nel successivo Capo VIII, oltre che dal Decreto del Presidente della repubblica 15 luglio 2003, n. 254 e dalla Legge 02.12.2025 n. 182.

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

### **Art 2 –Funzioni**

La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni di competenza comunale concernenti i decessi delle persone, le sepolture e la gestione dei cimiteri comunali. Inoltre, prevede la vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione, non espressamente attribuita ad altri organi o enti.

### **Art 3 –Direzione e vigilanza**

Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria a livello locale e sono esercitate per mezzo degli Uffici comunali preposti.

Il presente regolamento si applica ai cimiteri esistenti sul territorio del Comune di seguito elencati:

- a) Cimitero di Montorio
- b) Cimitero di Santa Chiara
- c) Cimitero Le Grazie
- d) Cimitero Acquaviva
- e) Cimitero Abbazia di Montepulciano



- f) Cimitero di Gracciano
- g) Cimitero di Cervignano
- h) Cimitero di Argiano
- i) Cimitero di Ascianello
- j) Cimitero di Valiano
- k) Cimitero di Sant'Albino

#### **Art. 4 –Competenze Uffici Comunali**

Le competenze e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di polizia Mortuaria e di attività cimiteriali sono stabilite dal Regolamento previsto dall'Art. 89 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Allo scopo, tali competenze sono così suddivise:

- 1 Area Finanziaria - Ufficio Ragioneria, cura ogni adempimento di natura amministrativa relativa alle concessioni e operazioni cimiteriali;
- 2 Area Tecnica - Ufficio Manutenzione, Patrimonio, Ambiente e TPL, cura ogni adempimento di natura tecnica;
- 3 Area Amministrativa cura le competenze di stato civile e di polizia mortuaria relative alle denunce di morte, autorizzazioni, passaporto mortuario e autorizzazioni al trasporto di cadaveri e di ceneri conseguenti a cremazione di cadavere.

### **CAPO II SERVIZI CIMITERIALI**

#### **Art 5 -Servizi gratuiti**

Sono gratuiti i servizi obbligatori e di interesse pubblico, nonché quelli previsti dalla normativa vigente. Rientrano tra i servizi gratuiti:

- 1) la visita necroscopica;
- 2) l'osservazione dei cadaveri;
- 3) l'ossario Comune;
- 4) l'inumazione e la tumulazione;
- 5) il feretro ed i trasporti per le salme di persone i cui congiunti sono privi di reddito;
- 6) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- 7) l'esumazione straordinaria (se ordinata dall'autorità Giudiziaria)
- 8) l'estumulazione straordinaria (se ordinata dall'autorità Giudiziaria)



Nei casi di esumazione ed estumulazione ordinaria o straordinaria in cui il cadavere non risulti mineralizzato o comunque non idoneo alla raccolta dei resti mortali o delle ceneri, ai sensi della normativa vigente, la sepoltura è mantenuta senza necessità di nuova concessione o rinnovo della concessione in essere, fino alla prima successiva possibilità di esumazione o estumulazione utile.

#### **Art. 6 –Servizi a pagamento**

I sottoelencati servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe, che saranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale e sottoposte a determinazione ed aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT di inflazione annua:

- 1) sosta intermedia di feretro in transito;
- 2) esumazione straordinaria (su richiesta dei familiari ed a loro totale carico);
- 3) estumulazione straordinaria (su richiesta dei familiari ed a loro totale carico).
- 4) concessioni:
  - a) tombe privilegiate per 35 anni dalla stipula, rinnovabili dietro pagamento del 50% del costo corrente applicato per le nuove concessioni;
  - b) celletta ossario (per contenere cassette idonee alla raccolta dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione) per 35 anni dalla stipula, rinnovabili dietro pagamento del 50% del costo corrente applicato per le nuove concessioni;
  - c) celletta cineraria per contenere le urne cinerarie per 35 anni dalla stipula, rinnovabili dietro pagamento del 50% del costo corrente applicato per le nuove concessioni;
  - d) loculo -per 35 anni dalla stipula, rinnovabili dietro pagamento del 50% del costo corrente applicato per le nuove concessioni;
  - e) aree per edificare cappelle private per 99 anni rinnovabili dietro pagamento del 50% del costo corrente applicato per le nuove concessioni;
- 5) traslazioni a seguito di esumazioni ed estumulazioni straordinarie (su richiesta dei familiari ed a loro totale carico);
- 6) autorizzazione all'installazione di lapidi commemorative in caso di defunti le cui ceneri siano state disperse o defunti sepolti in altri cimiteri, pubblici o privati, fuori dal territorio comunale.
- 7) tutte le nuove riaperture di un loculo, sepoltura privilegiata o celletta ossario già occupato, per aggiungere un altro defunto avente diritto.

Nei casi di esumazione ed estumulazione ordinaria o straordinaria in cui il cadavere non risulti mineralizzato o comunque non idoneo alla raccolta dei resti mortali o delle ceneri, ai sensi della normativa vigente, la sepoltura è mantenuta senza necessità di nuova concessione o rinnovo della concessione in essere, fino alla prima successiva possibilità di esumazione o estumulazione utile.



### **Art 7 -Servizi svolti in proprio dai privati**

- 1) tumulazioni in tombe privilegiate;
- 2) tumulazioni in cappelle private;
- 3) estumulazione da cappelle private e/o loculi;
- 4) posa in opera della lapide;
- 5) posa in opera della copertura sepolcrale;
- 6) esumazione per volontà della famiglia;
- 7) realizzazione e posa in opera della targa commemorativa.

### **Art. 8 –Atti a disposizione del pubblico**

Ogni cittadino può prendere visione (contattando l'ufficio competente) i seguenti documenti depositati in osservanza alle vigenti normative:

- 1) Regolamento Comunale;
- 2) Registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- 3) Planimetria cimiteriale;
- 4) Orario di apertura e chiusura del cimitero;
- 5) Ciascun atto che sia ritenuto utile conoscere per la trasparenza e la semplificazione dell'attività amministrativa, di cui alla legge 7-8-1990 n. 241.

### **Art. 9 –Depositi di osservazione e obitori**

L'Amministrazione Comunale stabilisce che il deposito di osservazione e l'obitorio sono consentiti esclusivamente nei cimiteri di Montepulciano, ove presenti.

L'ammissione nel deposito di osservazione e nell'obitorio deve essere autorizzata dal Sindaco o dall'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 10 -Aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali**

#### 10.1 Campo comune

Nei cimiteri comunali gli aventi diritto alla sepoltura nel campo comune sono:

- 1- I residenti nel comune;
- 2- I defunti all'interno del territorio del comune stesso, in cui i familiari non hanno espresso specifiche volontà di sepoltura;
- 3- ascendente in linea retta di 1° grado di persona seppellita all'interno di un cimitero comunale;
- 4- discendente in linea retta di 1° grado di persona seppellita all'interno di un cimitero comunale;
- 5- collaterale di 2° grado di persona seppellita all'interno di un cimitero comunale
- 6- Coniuge o persona unita civilmente





## 10.2 Sepolture individuali

I loculi, le sepolture murate a terra ed i depositi per le ceneri nei cimiteri comunali possono essere concessi in uso solo in presenza della salma o dei resti mortali di persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza o di persone morte anche al di fuori del comune, ma aventi in esso la residenza in vita, fatti salvi i diritti dei titolari di concessioni già esistenti, o di persone morte fuori dal territorio nazionale e nate nel territorio comunale.

Possono essere sepolti in tale modalità anche i defunti a seguito di traslazione dei feretri avvenuta all'interno del territorio comunale.

È altresì consentita la concessione delle sepolture di cui al primo capoverso a persone ancora in vita, purché si tratti di:

- 1- vedovo/a di persona seppellita nello stesso cimitero, nel caso del Capoluogo in uno dei tre presenti, nel caso delle frazioni in quello più vicino;
- 2- ascendente in linea retta di 1° grado di persona seppellita nello stesso cimitero, nel caso del Capoluogo in uno dei tre presenti, nel caso delle frazioni in quello più vicino;
- 3- persona residente nel comune che abbia compiuto il 75° anno di età.

Le sepolture individuali a terra (o privilegiate) possono essere fatte solo nei cimiteri comunali in cui risulta esserci disponibilità di aree dedicate.

## 10.3 Cellette ossario o cellette cinerarie

E' consentita la concessione in uso dei colombari per le ossa per il deposito dei resti mortali di persone già sepolte nello stesso cimitero o in altro cimitero comunale, nonché per il deposito dei resti mortali di persone sepolte in cimiteri di altri comuni purché risulti seppellito nel cimitero comunale di riferimento il coniuge (al coniuge è equiparato la parte di unione civile o convivente ex legge 76/2016) o un figlio o risultino residenti nel comune di Montepulciano i genitori della persona dei resti mortali della quale si richiede la sepoltura.

## 10.4 Sepoltura nei cimiteri comunali di non residenti

Ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti commi e con riferimento anche alla sepoltura in terra comune nei cimiteri comunali, sono equiparate ai residenti:

- 1- coloro che hanno trasferito la propria residenza da questo ad altro comune a causa del ricovero in una casa di riposo o altro istituto;
- 2- coloro che sono residenti in altro comune, ma hanno sepolto nel cimitero per il quale richiedono la concessione: il coniuge (al coniuge è equiparato la parte di unione civile o convivente ex legge 76/2016) oppure il figlio, il genitore, il fratello, la sorella;
- 3- le cassette di resti mortali o urne cinerarie di persone non residenti possono essere collocate in un unico tumulo purché il loculo o tomba privilegiata sia stata concessa a persona avente il diritto ai sensi del regolamento comunale.



### **CAPO III –TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 11 –Trasporti funebri**

I trasporti funebri sono rappresentati da:

- 1) trasporto della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio;
- 2) trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero;
- 3) trasporto dei feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per altro Comune;
- 4) trasporto dei feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per l'estero;

Il Comune provvede ai trasporti funebri degli indigenti, così come stabilito dall'art. 5 punto 5 del presente regolamento, nell'ambito del proprio territorio, mediante impresa funebre autorizzata.

In riferimento ai trasporti funebri il Regolamento rimanda a quanto disciplinato dalla legge Regionale n. 18/04-04-2007.

#### **Art. 12 –Modalità dei trasporti funebri**

I trasporti funebri sono da eseguirsi con idonei carri funebri chiusi rispettando le prescrizioni degli art. 24-25-27-28-29 e dal 30 al 35 del D.P.R. 285 del 10/09/90.

È comunque consentito il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili con le modalità previste dall'art. 36 del succitato D.P.R.285/90.

*Ai sensi della Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 "Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica"*

#### **Art. 13 –Orario e percorsi dei trasporti dei trasporti funebri**

Il Sindaco stabilisce con apposite ordinanze gli orari di effettuazione dei percorsi dei trasporti funebri.

#### **Art. 14 –Modalità per la sosta dei cadaveri in transito**

Nel caso di cadavere in transito, su richiesta degli interessati, può essere permessa la sosta del feretro sigillato con deposito nella stanza mortuaria o obitorio fino a un periodo massimo di 2 gg. dietro pagamento della tariffa stabilita dal predetto art. 6 punto 1.

#### **Art. 15 –Trasporti particolari**

Il trasporto funebre deve essere effettuato nel rispetto degli orari di apertura del cimitero e utilizzando imprese funebri ed associazioni/enti regolarmente autorizzati.



## **CAPO IV CIMITERI**

### **Art. 16 –Orario di apertura**

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è stabilito dal Sindaco, mediante apposita ordinanza.

### **Art. 17 –Piano regolatore cimiteriale**

La planimetria di cui all'art. 54 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R.10-9-1990 n. 285, delimita i reparti e le sepolture.

Nei cimiteri i reparti sono così classificati:

- 1) campi comuni o campi di inumazione;
- 2) loculi;
- 3) cappelle private;
- 4) campi di inumazione per sepolture private;
- 5) ossario comune;
- 6) cellette ossario;
- 7) cellette cinerarie;

Il piano regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di cappelle private, il cui ingombro non può superare le seguenti dimensioni:

- a) altezza fuori del piano campagna: m. 4,25 (in gronda) (massimo n. 4 file di loculi e n. 1 fila di cellette ossario);
- b) superficie dell'area mq.20,00;
- c) distanza dai viali m. 1,00;
- d) superficie coperta mq 12,00;

inoltre, il piano regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate a campi di inumazione per sepolture private il cui ingombro non può superare le seguenti dimensioni:

- a) lunghezza cm. 220 (comprensiva di marciapiede);
- b) larghezza cm. 120 (comprensiva di marciapiede);
- c) altezza massima cm. 30 (lastra tombale);
- d) nelle aree già esistenti bisogna rispettare misure e materiali già in uso, o comunque materiali durevoli e resistenti agli agenti atmosferici, quali marmo, granito, ceramica, bronzo, corten e rame. Non sono consentiti ferro, ghisa o altri metalli soggetti a deterioramento;



Comune di  
Montepulciano

e) vasi ed eventuali oggetti dovranno essere posizionati nell'area interna del sepolcro senza ingombrare i marciapiedi.

La manutenzione di dette sepolture spetta alla famiglia.

Nel caso di richieste per sepolture arti, le stesse potranno essere richieste solo da possessori di sepolture.

### **Art. 18 –Inumazione in campo comune**

Per le inumazioni in campo comune le misure da osservare devono essere le seguenti:

- a) lunghezza cm. 220;
- b) larghezza cm. 80;
- c) profondità minima mt. 2,00;
- d) vialetti di separazione mt. 0,50/0,60.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Per tutte le altre caratteristiche della cassa si rimanda all'art. 75 del DPR 285/1990.

Qualora sopra il sepolcro si vogliano applicare coperture in pietra o altro materiale questa non può eccedere dalle seguenti dimensioni esterne:

lunghezza cm. 170

larghezza cm. 70

altezza massima cm. 30

la copertura in pietra non può superare il 30% della superficie del sepolcro.

Eventuali provvisori posti sul sepolcro devono avere le stesse misure della futura pietra ed il loro mantenimento e smaltimento è a carico della famiglia.

Gli arbusti che eventualmente saranno posizionati all'interno del sepolcro, piantumati o in vaso non potranno superare l'altezza massima di metri 1 dal piano campagna e non dovranno ingombrare oltre le misure della pietra.



Comune di  
Montepulciano

La manutenzione di dette sepolture spetta alla famiglia.

### **Art. 19 –Tumulazioni**

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del DPR 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **Art. 20 -Personale del servizio cimiteriale**

Il personale preposto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento ed a farlo rispettare a chiunque abbia accesso al cimitero.

Inoltre, è tenuto ad evitare ogni atto irriverente o contrario alla sacralità del luogo e a non permettere l'istallazione di lapidi o elementi ornamentali la cui posa sia subordinata ad espressa autorizzazione.

Il personale è obbligatoriamente sottoposto alle vaccinazioni prescritte dalla normativa vigente e ad ogni altra misura inerente la prevenzione degli infortuni o malattie connesse col lavoro svolto.

Le operazioni di sepoltura e di muratura del loculo sono effettuate dal custode del cimitero o da personale di ditta autorizzata.

### **Art. 21 –Imprese operanti nel cimitero**

Per effettuare lavori di qualsiasi natura nell'ambito cimiteriale le imprese, in regola con l'iscrizione presso la C.C.I.A. devono presentare apposita istanza al Sindaco corredata dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti. A tal fine è istituito apposito elenco aggiornato a cura dell'Ufficio Comunale preposto sulla base delle istanze accolte tenuto presso l'Ufficio Segreteria e pubblicizzato i cimiteri del comune. Le stesse imprese una volta autorizzate, possono accedere al cimitero negli orari stabiliti osservando tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Tutti i lavori di messa in opera di strutture marmoree e di arredo delle sepolture dovranno essere eseguiti al mattino dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e soltanto in presenza del custode o di una persona incaricata che darà istruzioni sul posizionamento e la posa in opera corretta.

Se si dovesse verificare la necessità improrogabile di dover eseguire i lavori nel pomeriggio e in assenza di un incaricato del comune, sarà cura degli interessati contattare preventivamente e al mattino il custode che prenderà visione dei lavori da eseguire e accordi sul posizionamento e posa in opera.



Comune di  
Montepulciano

Ogni lavoro eseguito senza aver rispettato le regole del presente regolamento, una volta accertata la non corretta posa in opera, così come eventuali disallineamenti o misure non rispettate delle opere marmoree, dovrà essere ripristinato a regola d'arte. Sarà a carico di colui che ha eseguito i lavori l'eventuale riposizionamento o rimozione dei manufatti.

Il mancato rispetto delle norme vigenti comporta la sospensione dei lavori e nei casi gravi la radiazione della ditta dall'elenco delle imprese autorizzate ad effettuare lavori nei cimiteri.

#### **Art. 22 –Lampade votive**

Il servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali è svolto direttamente dal Comune e gestito in economia.

Dopo la scadenza della concessione della tomba, nel caso di esumazione\estumulazione, occorre informare gli uffici preposti che gestiscono l'illuminazione votiva per dare la disdetta del contratto o trasferire la lampada nella nuova sepoltura anche se in cimitero diverso e solo all'interno dei cimiteri comunali.

Tali operazioni avvengono con richiesta su appositi moduli reperibili presso il custode del cimitero o presso gli uffici comunali preposti, senza costi da parte dell'utenza, fatta eccezione la necessità di redigere nuovo contratto.

### **CAPO V INUMAZIONI TUMULAZIONI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 23 –Inumazioni e tumulazioni**

Le inumazioni e le tumulazioni si effettuano tutti i giorni tenendo conto che il feretro dovrà essere presente all'interno del cimitero:

- dalle ore 9.00 alle ore 16.00 durante il periodo in cui è in vigore l'orario solare;
- dalle ore 9.00 alle ore 18.00 durante il periodo in cui è in vigore l'orario legale.

#### **Art. 24 –Tumulazioni provvisorie**

- a) Qualora sussistano cause contingenti o di igiene e sanità pubblica, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria in loculi di concessione privata. Nel caso in cui il feretro non sia sistemato definitivamente, alla scadenza del periodo di tumulazione provvisoria, il Sindaco provvederà d'ufficio con apposita ordinanza all'estumulazione ed alla sistemazione nel campo di inumazione addebitando le relative spese agli interessati.
- b) Tumulazioni su richiesta dei familiari in sepolture private richieste in prestito in attesa di traslazione.



## **Art. 25 –Esumazioni ed estumulazioni**

Le esumazioni ed estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie e sono autorizzate dal Sindaco con apposito provvedimento.

### 25.1 Esumazione ed estumulazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono quelle effettuate dopo 10 anni dalla data di inumazione, le estumulazioni ordinarie quelle effettuate alla scadenza della concessione, sempre che in entrambi i casi sia stato completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Decorso il termine di legge minimo della sepoltura, l'ufficio competente provvede ad emettere appositi avvisi di esumazione o estumulazione con un termine di avviso minimo di 60 giorni. Nel caso l'Ente sia in possesso dei contatti diretti con i familiari, si provvederà ad una comunicazione con idoneo mezzo.

L'avviso riporterà il nome-cognome, data di nascita e di morte di tutti i defunti, che saranno interessati alla operazioni e riporterà anche la data di inizio lavori i recapiti telefonici degli uffici di competenza e del custode del cimitero, da contattare in vista delle operazioni già programmate e riportate nel piano operativo, sarà pubblicato nell'albo pretorio del comune di Montepulciano, sarà affisso all'interno degli uffici pubblici comunali, in prossimità dei campi/quadri interessati alle esumazioni/estumulazioni, nei cancelli d'entrata dei cimiteri comunali insieme all'ordinanza del Sindaco e in tutti gli altri cimiteri comunali. Inoltre, per meglio informare la cittadinanza, l'avviso sarà pubblicato sul sito internet del comune di Montepulciano nella sezione "Avvisi", su tutte le pagine social istituzionali, nelle farmacie e nelle sedi dei circoli sociali ed Agorà del territorio comunale.

Tutte le sepolture interessate saranno contrassegnate con adesivi ad alta visibilità che indicheranno la data di inizio delle operazioni e riporteranno i recapiti telefonici degli uffici di competenza e del custode del cimitero da contattare in vista delle operazioni già programmate e riportate nel piano operativo. I piani operativi, ovvero il calendario con il quale sono pianificate le operazioni di esumazioni/estumulazioni, saranno resi noti nelle stesse modalità con cui viene resa nota la messa in scadenza delle sepolture. La programmazione terrà conto della fattibilità tecnica, delle condizioni di agibilità dei siti cimiteriali, dalla vicinanza a sepolture realizzate negli anni successivi e per tanto non ancora scadute e potrà variare a seconda delle necessità legate alla celebrazione di funzioni funebri e dalla situazione meteorologica giornaliera. È possibile inoltre, per coloro che vorranno essere presenti al momento dell'esumazione / estumulazione del proprio caro, contattare gli uffici preposti e il custode del cimitero interessato dalle operazioni per richiedere maggiori informazioni, comunicare i propri dati anagrafici e contatti telefonici per essere eventualmente ricontattati con un anticipo massimo di 1/2 giorni rispetto al giorno in cui verrà effettuata l'operazione e valutare le diverse soluzioni per dare nuova sepoltura ai resti mortali.

I familiari che intendono presenziare alle operazioni saranno attesi dagli operatori al cancello d'entrata del cimitero che rimarrà chiuso durante le operazioni del mattino a tutti i visitatori e familiari dei defunti non interessati alle operazioni e accompagnati al





luogo di sepoltura avendo come obbligo quello di rimanere a distanza dalle operazioni ed in sicurezza. Effettuato lo scavo/aperto il loculo, la cassa viene aperta dagli operatori al fine di costatare la completa mineralizzazione o che il defunto sia completamente scheletrizzato. Ove possibile le spoglie vengono raccolte in un'apposita cassetta a norma di legge, unitamente ad una targa identificativa e conservati in appositi locali (individuati dall'Amministrazione Comunale di volta in volta a seconda delle necessità) all'interno del cimitero in attesa della seconda sepoltura da parte della famiglia, se il cadavere non dovesse essere idoneo a tale operazione i familiari potranno disporre la cremazione (sia che si tratti di esumazione che di estumulazione), a proprie spese, oppure si procederà a nuova inumazione o re interrimento in campo comune per un periodo di almeno due anni. Nel caso in cui i parenti non siano presenti perché nessuno si sia fatto avanti per reclamare le spoglie del defunto, l'inumazione, (in caso di esumazione) e la cremazione (in caso di estumulazione) verranno fatte d'ufficio nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

L'esumazione/estumulazione viene fatta d'ufficio qualora la famiglia in tempo utile rispetto alle date delle operazioni non prenda contatti con gli uffici preposti o con il custode del cimitero e disponga altrimenti: le spoglie verranno conservate per 90 giorni dalla data dell'ultima esumazione/estumulazione effettuata, con comunicazione che sarà resa nota nelle stesse modalità della messa in scadenza delle sepolture, con i nomi dei defunti ancora in deposito. Alla scadenza dei 90 giorni, se i familiari non avranno ancora contattato l'ufficio di riferimento o il custode del cimitero, i resti verranno collocati nell'ossario comune all'interno del cimitero.

Il tempo per la re-inumazione è stabilito dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998: *"Il tempo di reinumazione viene stabilito in: cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti; due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti."*

#### 25.2 Esumazione ed estumulazioni straordinarie

- a) Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria per indagini e quelle autorizzate dal Sindaco, su richiesta, per il trasporto dei resti mortali in altra sepoltura o crematorio.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono sempre effettuate alla presenza del medico legale.

La richiesta al Sindaco deve essere presentata dal coniuge (al coniuge è equiparato la parte di unione civile o convivente ex legge 76/2016) o dal parente più prossimo del defunto, in presenza di validi motivi debitamente comprovati.

Le esumazioni ed estumulazioni, se richieste da privati sono soggette al pagamento della tariffa di cui al precedente art. 6. al momento delle operazioni di esumazione o estumulazione è consentita la presenza dei familiari, fatta salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria nei casi di cui agli art. 83 e 89 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10-2-1990 n. 285.





Comune di  
Montepulciano

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie previste dall'art.83 emanato con d.p.r. 285/1990 sono comunicate preventivamente dal comune all'azienda unità sanitaria locale (USL) competente. Qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere, l'azienda USL invia il proprio personale medico.

b) Estumulazioni straordinaria nel caso di tumulazione provvisoria di cui all'art. 24 b).

### 25.3 Gli arredi delle sepolture

Gli eventuali oggetti o preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni e non riconducibili alla tipologia di rifiuti cimiteriali sono consegnati agli aventi diritto, previa redazione di apposito verbale in duplice copia. Trascorso un periodo di gg. 30 gli oggetti non ritirati dagli aventi diritto sono avviati allo smaltimento ai sensi di legge a spese dei concessionari aventi titolo, ove esistenti.

I materiali ed i segni funebri posti sulle sepolture ordinarie e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni verranno smaltiti come rifiuti cimiteriali. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti e smaltiti secondo la normativa in materia. Tutti i materiali di arredo non vegetale sono avviati allo smaltimento ai sensi di legge.

I familiari interessati a conservare parte degli arredi funebri possono farne richiesta al custode e saranno loro stessi a rimuoverli nei giorni antecedenti le operazioni. Se i familiari non ne dovessero far richiesta gli stessi saranno smaltiti come da normative vigenti a carico dell'amministrazione comunale. Di norma la fotografia è riutilizzabile per la seconda sepoltura e viene sempre in tutti i casi conservata insieme ai resti mortali del defunto.

### 25.4 La seconda sepoltura

a) La seconda sepoltura è la sistemazione data al defunto successivamente alla raccolta dei resti ossei in cassetina ossario o delle ceneri di salma in consunta in urna cineraria.

È possibile scegliere tra:

- tumulazione in ossario di nuova concessione (alla scadenza rinnovabile) e può prevedere la traslazione dei resti in altro complesso in uso al fine di rendere possibili interventi di ristrutturazione o demolizione degli edifici cimiteriali più vetusti;
- tumulazione in un loculo, in un ossario o deposito per urne cinerarie a terra già occupati da altro parente (se capiente e comunque fino ad un massimo di 4);
- sotto la pietra tombale di una sepoltura privilegiata di un proprio parente;
- trasferimento in cappella privata di proprietà della famiglia;
- trasferimento in tomba di famiglia, cappella privata, previa autorizzazione del concessionario;



Comune di  
Montepulciano

- trasferimento nel cimitero di un altro comune, su richiesta dei parenti o volere del defunto (le spese per le pratiche ed il trasporto saranno a carico dei parenti).
- trasporto in paese estero (spese ed espletamento delle pratiche per il trasporto nel paese estero a carico dei familiari);
- trasferimento in altro cimitero comunale. Le nuove concessioni, indipendentemente dal tipo, hanno una durata di 35 anni dalla stipula (art. 6 del presente regolamento cimiteriale). Le tumulazioni in un manufatto già occupato hanno una durata pari a quella delle concessioni originarie e non possono essere fatte in manufatti con concessioni già scadute.

b) La **traslazione** dei feretri successiva alla prima sepoltura di tumulazione provvisoria è la seconda sepoltura da un cimitero all'altro o all'interno del medesimo comune o in altro comune. Tale procedura è autorizzata dal Comune a seguito di domanda degli interessati nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 26 – Nullaosta per la sepoltura**

Per tutti i tipi di sepolture, che siano resti mortali ossei o ceneri, di cui agli articoli precedenti, verrà richiesta la sottoscrizione di apposito nullaosta prestampato a firma di un parente che si assuma la responsabilità di quanto dichiarato, in merito all'autorizzazione di tutti i diretti discendenti del defunto.

### **CAPO VI – CONCESSIONI**

#### **CAPITOLO I – SERVIZI SOGGETTI A CONCESSIONI**

##### **Art. 27 – Sepolture private**

Le sepolture private consistono nell'uso a tempo determinato delle concessioni di aree, fatto salvo il caso in cui dall'atto di concessione non risulti limite temporale o ricorrono le condizioni di cui all'art. 92 2° comma del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.

Consistono nelle concessioni temporanee di cui all'art. 6 comma 4 lett. A-b-c-d-e del presente regolamento.

Per le sepolture private si possono utilizzare nei cimiteri comunali tutti i tipi di marmo e granito già esistenti nel cimitero stesso.

##### **Art. 28 – Loculi**

I loculi denominati sepolture private a tumulazione individuale sono costruiti dal Comune fino ad un massimo di n. 4 file orizzontali, oltre ad una fila dedicata alle cellette, o in alternativa n. 5 file orizzontali senza la fila dedicata alle cellette.

Un loculo può contenere un solo feretro.



Comune di  
Montepulciano

In base all'art. 13 comma 3 della Circolare Ministero della Sanità n. 24/06.06.1993 all'interno di un tumulo è consentita la collocazione di cassette di resti e/o urne cinerarie. Si rimanda anche al "*Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti*".

La tariffa prevista dall' art. 6 del presente regolamento non comprende la fornitura e posa in opera della lapide in marmo che sono a carico del concessionario come pure l'applicazione di fotografie, epigrafi, vasi porta fiori, porta lampade votive ed ogni altro arredo funerario.

Le opere di finitura dei loculi delle cellette ossari e cinerarie (lapidi funerarie) potranno essere realizzate con cornice e/o spessore emergenti massimo di 4 cm.

Le lapidi o altri manufatti che concessionari intendono apporre o costruire a propria cura e spese sulle sepolture concesse in uso devono essere realizzati singolarmente per ciascun loculo o ossario, in modo da poter essere rimosse senza creare pregiudizio alle sepolture vicine.

Non sono ammessi vasi od oggetti mobili di qualsiasi tipo, non ancorati sulla lapide sia in alto che in terra.

Nel caso in cui la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza il Comune provvede a trasferire i resti mortali in cassette idonee e conservate nel cimitero per 90 giorni, come art. 25.1.

### **Art. 29 –Cappelle private**

La concessione di cappelle private consiste nell'assegnazione di apposite aree destinate dal piano regolatore cimiteriale alla costruzione di sepolture private a tumulazione.

L'edificazione dell'area è subordinata:

- alla istanza di permesso di costruire corredato dal progetto della costruzione, da inoltrare improrogabilmente entro 6 mesi dalla data di concessione dell'area;

- al rilascio del relativo permesso di costruire;

- alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria a garanzia dell'esecuzione dei lavori nei tempi e modalità stabilite dalla concessione oltre che al perfetto ripristino dell'area, pari al valore della costruzione stessa desumibile da apposita perizia e firma di un tecnico abilitato allegata alla richiesta del permesso di costruire.

I lavori di edificazione devono essere iniziati entro un anno dalla data della concessione dell'area ed ultimati entro 3 anni, pena la revoca della stessa concessione.

Alla certificazione di conformità ed agibilità della costruzione, la garanzia fidejussoria è svincolata e la cappella potrà accogliere le salme per la tumulazione.

La concessione di cappelle private può riguardare anche l'assegnazione di sepolture private a tumulazione costruite direttamente dal Comune, previa stipula di apposito atto



Comune di  
Montepulciano

di concessione. In tal caso spettano ai concessionari, nei limiti degli spazi loro concessi, tutti gli oneri indicati nel precedente art.24.

L'atto con il quale è assegnata la concessione è stipulata dal Responsabile del servizio competente.

I proprietari o eredi sono tenuti a svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in oggetto. La manutenzione straordinaria è subordinata a specifica autorizzazione comunale.

### **Art. 30 –Cellette ossario e ossario Comune**

Nei cimiteri del Capoluogo e delle Frazioni è garantito un ossario comune per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni delle salme.

I resti mortali di norma sono collocati nell'ossario comune.

La raccolta e conservazione dei resti mortali è autorizzata in cellette ossario che dovranno contenere i resti della salma, racchiusi in apposita cassetta.

### **Art. 31 –Cellette cinerarie**

Le cellette cinerarie o in loro mancanza le cellette ossario raccolgono le urne cinerarie provenienti dalla cremazione delle salme.

Per l'affidamento dell'urna cineraria e per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti si applicano le vigenti disposizioni normative dettate in materia dalla Regione Toscana ed in particolare dalla legge regionale n.29 del 31/05/2004 "affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti".

La dispersione delle ceneri è consentita dalla normativa regionale ( ad esclusione dei luoghi vietati dall'art.4 LR 29/2004) nel cinerario comunale all'interno del cimitero ed in tutte le aree pubbliche e private con il consenso del proprietario.

La dispersione delle ceneri è consentita presso il cimitero di Montorio in apposita area, o nei cimiteri dove sarà prevista apposita area, in base a quanto indicato dal successivo *CAPO VIII DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DEI DEFUNTI.*

## **CAPITOLO II –DISCIPLINA DEI SERVIZI SOGGETTI A CONCESSIONI**

### **Art. 32 –Richiesta di concessione di sepolture private**

Per ottenere la concessione di una sepoltura privata, l'interessato deve presentare apposita istanza, come da modulistica predisposta, al competente ufficio comunale con l'indicazione del tipo di concessione richiesta e del cimitero, nonché l'impegno



Comune di  
Montepulciano

all'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento ed al D.P.R. 10-9-1990 n. 285.

Le sepolture private, escluso le aree per cappelle private e tombe di famiglia, sono concesse dietro pagamento, solamente a domanda ed in considerazione delle disponibilità esistenti.

Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, si riserva comunque la facoltà di riservare un numero di loculi fino al 50% di quelli disponibili, che utilizzerà per condizioni contingenti.

In ogni caso, è rimesso al potere discrezionale dell'Amministrazione l'accoglimento della richiesta.

### **Art. 33 –Diritto d'uso**

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su un bene, rappresentato nella fattispecie dalle sepolture private, la cui proprietà resta al Comune.

L'atto di concessione contiene le seguenti indicazioni:

- 1) tipo e durata della concessione;
- 2) generalità del concessionario privato o legale rappresentante di ente o collettività;
- 3) individuazione delle salme da accogliere;
- 4) clausole e limiti del diritto d'uso;
- 5) obblighi ed oneri a carico del concessionario;
- 6) descrizione elementi da cui si desume l'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'Art. 6 del presente regolamento

La concessione non è trasferibile e può essere revocata per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario.

L'atto con il quale è assegnata la concessione è stipulato dal Responsabile del Servizio Competente.

### **Art. 34 –Concessionari**

Il concessionario è rappresentato dalla persona fisica e nel caso di ente/associazione o collettività, da legale rappresentante abilitato ai sensi di legge alla sottoscrizione dell'atto di concessione.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto alla sepoltura stessa spetta, oltre che al concessionario, ai componenti della sua famiglia, intesi ai sensi dell'Art. 433 del Codice civile; tale diritto può essere ristretto o esteso ad altre persone purché sia espressamente indicato nell'atto di concessione con i dati identificativi di parentela o personali.



Comune di  
Montepulciano

L'atto di concessione in favore di ente/associazione o collettività deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura ovvero i dati identificativi di parentela o personali.

Spetta al concessionario la manutenzione delle sepolture private relativamente alle parti costruite od installate, intesa come interventi ordinari e non oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune, per motivi di decoro, sicurezza e igiene.

#### 34.1 Ampliamento cimiteri

Nella fase di edificazione di loculi o di ampliamento di cimiteri comunali, previa apposita deliberazione da parte dell'amministrazione comunale che attesti la necessità e lo scopo della prenotazione, è consentita la concessione in uso dei nuovi posti, entro il limite del 75% di ciascuna fila.

Detti posti possono essere prenotati da:

- 1- persona residente nel comune che abbia compiuto il 75° anno di età;
- 2- coniuge (al coniuge è equiparato la parte di unione civile o convivente ex legge 76/2016) delle persone di cui al n. 1, a prescindere dalla sua residenza e dall'età;
- 3- ascendente in linea retta di primo grado di persona sepolta all'interno di un cimitero comunale;
- 4- discendente in linea retta di primo grado di persona sepolta all'interno di un cimitero comunale.

Il contratto di concessione in uso sarà stipulato, previo pagamento di 1/3 del prezzo vigente al momento della prenotazione, entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'amministrazione comunale della domanda, da presentarsi su apposito modello messo a disposizione dal comune.

Il conguaglio dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data della comunicazione agli interessati da parte dell'amministrazione comunale, al prezzo definito per l'anno di riferimento dalla giunta municipale con apposita delibera di definizione delle quote per i servizi a domanda individuale pena la decadenza della concessione.

È prevista la restituzione del terzo già versato per chi non stipula l'atto definitivo.

L'amministrazione comunale, nell'atto di approvazione del progetto di ampliamento o con apposita deliberazione, può disporre, ove lo ritenga opportuno e sempre tenendo conto dell'interesse dell'ente, che alcuni dei posti di nuova realizzazione siano destinati a persone residenti nel comune, qualunque sia la loro età, che facciano richiesta di concessione in uso ed abbiano sottoscritto la cessione bonaria dei terreni di loro proprietà necessari per l'ampliamento del cimitero.

Detti posti potranno essere richiesti ed utilizzati anche per la sepoltura di parenti o affini entro il 1° grado dei suddetti proprietari.

Tutte le concessioni di cui al presente articolo avranno la durata di 35 anni dalla data dell'eseguito collaudo dei nuovi posti.



Comune di  
Montepulciano

### **Art. 35 -Presunzione di legittimazione**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, sepolcreti, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.

Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il comune estraneo all'azione che ne consegue. 3.- Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

### **Art. 36 –Esercizio diritto d'uso delle sepolture private**

L'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario, a norma del D.P.R. 10-9-1990 n. 285 e del presente regolamento.

Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il diritto alla concessione/uso con l'esibizione dell'atto di concessione o documentazione in ordine al grado di parentela e/o titolarità del diritto all'inumazione/tumulazione.

Eventuali controversie in materia tra i più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità competente, fermo restando che il Comune è sollevato da responsabilità circa i rapporti tra le parti interessate.

### **Art. 37 –Scadenza sepolture private**

Il Sindaco, attraverso il Responsabile del servizio competente e/o delegato, segnala al concessionario, o agli aventi diritto, la scadenza della concessione, indicandone le modalità per l'eventuale rinnovo.

Il rinnovo può essere effettuato solo dopo la scadenza e comunque entro il termine di mesi 2 dalla notifica/avviso di scadenza, ed è ammesso solo nei confronti degli aventi titolo come individuati dall'art. 34.

Nel caso di irreperibilità del concessionario o degli aventi causa, il Comune provvede a darne notizia mediante pubbliche affissioni all'Albo Pretorio e presso il cimitero





Comune di  
Montepulciano

comunale. Copia dei provvedimenti adottati è conservata agli atti dell'ufficio competente e/o delegato per la visione al pubblico di cui all'art.8 del presente regolamento.

### **Art. 38 –Decadenza e revoca concessione**

Rientra nel potere del Comune dichiarare in qualsiasi momento per gravi motivi e/o violazioni di legge e regolamenti, la revoca di concessioni di sepolture private.

La dichiarazione di revoca è espressa dal Sindaco, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale. La revoca può essere disposta anche per estinzione della famiglia ovvero quando non siano persone legittimate al subentro nella concessione. In tal caso, il Sindaco provvede alla dichiarazione di revoca decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura sia per inumazione che per tumulazione.

Nel pieno rispetto della legge 7-8-1990 n.241, il Sindaco provvede a notificare agli aventi causa l'avvio del procedimento di decadenza o revoca della concessione, con le indicazioni dei termini e diffida ad adempiere del caso. Una copia del provvedimento è depositata presso l'ufficio Segreteria, dopo la fissione all'Albo Pretorio Comunale e presso Cimitero Comunale.

La concessione revocata o decaduta può essere assegnata a terzi, subito dopo la liberazione dalla salma o resti mortali e l'avvenuto ripristino.

### **Art. 39 –rinuncia alla concessione**

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione della sepoltura privata.

Al momento della rinuncia il Comune, adottati gli atti conseguenti, rientra in possesso del bene (e procede al rimborso del 50% dell'importo versato per la concessione)

Se il posto viene lasciato libero prima della scadenza della concessione per estumulazione richiesta dagli eredi del defunto, questo ritorna nella disponibilità immediata dell'amministrazione comunale senza che nulla sia dovuto agli eredi.

### **Art. 40 –Registrazione e conservazione degli atti**

Oltre all'iscrizione nel registro ex art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10-09-1990 n. 285 per ogni sepoltura privata è istituito apposito fascicolo nel quale sono custoditi tutti i relativi atti ed una scheda indicante in sintesi il tipo di concessione, il concessionario e le persone sepolte.

### **Art. 41 –Introduzione animali**

È possibile introdurre cani e/o altri animali da compagnia all'interno dell'area cimiteriale garantendo sempre il rispetto e la sicurezza degli altri visitatori e del luogo in cui si è entrati, osservando le seguenti regole:

- Mantenere la quiete e il silenzio dei luoghi;
- Mantenere il decoro e la pulizia dei luoghi;
- Utilizzare il guinzaglio – non estendibile – nel caso dei cani;





Comune di  
Montepulciano

- Utilizzare la museruola in via preventiva o su richiesta del personale del cimitero;
- Essere muniti di paletta e buste per raccogliere eventuali deiezioni solide dell'animale;
- Pulire con l'acqua gli spazi eventualmente sporcati dagli animali, utilizzando le fontanelle a disposizione all'interno del cimitero stesso;
- Esercitare un controllo costante del comportamento dell'animale, soprattutto quelli di grossa taglia per evitare che sporchino o danneggino inconsapevolmente i luoghi di sepoltura;
- Fare attenzione a non calpestare, in particolare, i luoghi di inumazione a terra e di non danneggiare strutture cimiteriali di valore storico-artistico o turistico.
- Per quanto riguarda tutti gli animali di piccola taglia (come gatti, criceti, conigli) è permesso l'ingresso solo se introdotti all'interno nell'apposito trasportino che non deve essere lasciato incustodito.

#### **Art. 42 –Raccolta differenziata rifiuti cimiteriali**

Si intendono rifiuti cimiteriali quelli provenienti dalle sepolture, nello specifico:

- 1) Piante e fiori
- 2) fiori di plastica
- 3) lumini di cera o a pile

a tale scopo nei cimiteri sono a disposizione bidoni per la raccolta differenziata di 4 tipologie:

- a) bidone per la raccolta indifferenziata
- b) bidone per la raccolta dell'organico
- c) bidone per la raccolta del multimateriale
- d) contenitore per la raccolta dei lumini a pile

ogni altro tipo di rifiuto (tipo cassette di plastica/legno e scatole di cartone devono essere smaltiti secondo il regolamento comunale in materia e non deposti nei contenitori per l'indifferenziata o multimateriale all'interno dei cimiteri.

### **CAPO VII -AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 43 - Autorizzazione per l'installazione di Targhe Commemorative**

##### 43.1 Finalità

Il presente articolo disciplina l'installazione di targhe commemorative all'interno dei cimiteri comunali, al fine di garantire il decoro, la sicurezza e il rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie.



Comune di  
Montepulciano

È consentita l'installazione di una sola targa commemorativa per ciascun defunto all'interno di uno dei muri dei cimiteri comunali (da concordare con l'Ufficio Tecnico), anche in assenza di sepoltura, per:

- Defunti le cui ceneri siano state disperse;
- Defunti sepolti in altri cimiteri, pubblici o privati, fuori dal territorio comunale.

#### 43.2 Autorizzazione

L'installazione è subordinata a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

La richiesta deve essere presentata da un familiare o avente titolo, corredata da:

- Domanda;
- Progetto della targa (pianta, prospetto e fianco in scala 1:10);
- Indicazione dei materiali e delle eventuali immagini o epigrafi;
- Dichiarazione attestante il luogo di sepoltura o la dispersione delle ceneri.
- Pagamento dei diritti di segreteria che verranno annualmente stabiliti con Delibera di Giunta Comunale.

#### 43.3 Dimensioni massime

Le targhe commemorative devono rispettare le seguenti dimensioni massime:

- **Altezza:** 30 cm
- **Larghezza:** 40 cm
- **Sporgenza accessori:** 5 cm (lampade votive, portafiori, immagini sacre).

#### 43.4 Materiali ammessi e decorazioni

Sono ammessi materiali durevoli e resistenti agli agenti atmosferici, quali marmo, granito, ceramica, bronzo, corten e rame. Non sono consentiti ferro, ghisa o altri metalli soggetti a deterioramento.

Le decorazioni devono essere sobrie e rispettose del luogo, e non devono oltrepassare i limiti della targa.

#### 43.5 Epigrafi e immagini

Le iscrizioni devono essere incise o applicate secondo le norme comunali. È consentita l'apposizione di una fotografia del defunto o immagini sacre, purché indelebili e resistenti agli agenti atmosferici.

#### 43.6 Area dedicata



Comune di  
Montepulciano

Le targhe commemorative per defunti non sepolti nel cimitero comunale o le cui ceneri siano state disperse devono essere collocate in apposita area dedicata alla memoria, individuata dal Comune.

#### 43.7 Limitazione

È consentita **una sola targa commemorativa per ciascun defunto**, salvo diversa disposizione in caso di sepolture familiari o monumenti collettivi, previa autorizzazione specifica.

Non è consentita la commemorazione di persone viventi.

#### 43.8 Sanzioni

In caso di mancato rispetto, violazione, installazioni non conformi alle disposizioni tecniche o prive di autorizzazione, il Comune si riserva il diritto di rimozione, previa comunicazione al soggetto responsabile, a spese dello stesso soggetto.

### **CAPO VIII -DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DEI DEFUNTI**

#### **Art. 44 - Autorizzazione alla cremazione dei cadaveri**

A norma di quanto previsto dalla Legge 30.3.2001 n. 130, e successiva Legge 2.12.2025 n. 182, l'autorizzazione alla cremazione deve essere rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura.

L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a. disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto;
- b. iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
- c. in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà del coniuge (al coniuge è equiparato la parte di unione civile ex legge 76/2016) o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.



Comune di  
Montepulciano

d. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

La volontà delle persone di cui al punto c) del precedente comma viene resa con le modalità di cui alla lettera b-bis dell'art 3, comma 1 della L n 130/2001 per come modificata dalla L 182/2025.

L'Ufficiale di stato civile del comune di decesso non può rilasciare l'autorizzazione alla cremazione se prima non ha acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di detta autorità che rechi espressa indicazione che il cadavere può essere cremato.

La cremazione dei cadaveri può essere eseguita esclusivamente in un forno crematorio autorizzato.

#### **Art. 45 - Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri**

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) Tumulata
- b) Inumata
- c) Conservata all'interno di un cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80 comma 3 del D.P.R. n. 285/1990
- d) Consegnata ad un soggetto affidatario, per la conservazione o la dispersione delle ceneri.

Le ceneri possono altresì essere disperse nel cinerario comune del cimitero, se il defunto ha espresso volontà in tale senso nelle forme di legge oppure nel caso in cui i familiari non provvedano per altra destinazione.

#### **Art. 46 - Tumulazione dell'urna cineraria**

La tumultazione di urna cineraria può essere effettuata in area cimiteriale in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o in un loculo, nel rispetto del vigente regolamento per la sepoltura nei cimiteri comunali.

La sepoltura in un loculo può avvenire anche in presenza di un feretro o nel caso in cui il loculo sia già stato concesso per la sepoltura di un feretro.

La sepoltura di cui al punto precedente deve essere espressamente autorizzata dal servizio comunale preposto; l'autorizzazione è rilasciata su domanda dei familiari del defunto e previo accertamento della situazione di fatto, per garantire il rispetto delle norme nazionali e locali in relazione alle sepolture nei cimiteri ed a tutela dei concessionari dei loculi cimiteriali. In ogni caso, se il loculo in questione è già stato concesso in uso a persona ancora vivente, il richiedente la suddetta autorizzazione deve



acquisire il nulla osta di detto concessionario; se il loculo è già occupato da un feretro, è necessario che l'interessato acquisisca il nulla osta del parente o della maggioranza dei parenti di pari grado più prossimi della persona già sepolta.

Il tempo di tumulazione dell'urna cineraria in sepolture già concesse in uso non può superare il periodo concessorio principale.

Sul tumulo deve essere apposta apposita targa in materiale resistente recante il nome e cognome e le date di nascita e morte della persona di cui si conservano le ceneri, a cura e spese di chi ha richiesto la tumulazione dell'urna.

#### **Art. 47 - Tumulazione contestuale delle ceneri di animali di affezione**

1. Ai sensi della legge regionale Toscana 30 luglio 2025, n. 40, è consentita la tumulazione delle ceneri di animali di affezione, previa cremazione e in urna separata, contestualmente alla sepoltura del cadavere del proprietario, nel loculo, nella tomba o nella cappella privata destinata al medesimo.

2. La tumulazione di cui al comma 1, ai sensi del presente regolamento, è ammessa unicamente nel caso in cui non si renda necessaria la riapertura della sepoltura e presuppone che l'urna contenente le ceneri dell'animale di affezione sia già disponibile al momento della sepoltura del defunto.

3. Non è consentita, in alcun caso, la riapertura di loculi, tombe, cappelle private o altre sepolture al solo fine di procedere alla successiva collocazione delle ceneri di animali di affezione.

4. La collocazione dell'urna è subordinata a preventiva autorizzazione del servizio comunale competente, previo accertamento della compatibilità tecnica e del rispetto dei diritti concessionari.

5. Gli oneri eventualmente connessi alla tumulazione contestuale delle ceneri degli animali di affezione sono a carico di chi la dispone e sono determinati secondo le tariffe comunali vigenti.

6. La tumulazione delle ceneri degli animali di affezione non comporta modifica della durata né della natura della concessione cimiteriale, né determina l'insorgenza di autonomi diritti concessori.

#### **Art. 48 - Inumazione dell'urna cineraria**

L'inumazione in area cimiteriale è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri, per cui le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

L'inumazione avviene in campo comune ed è soggetta alle norme nazionali, regionali e comunali relative all'inumazione in genere.

Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contrassegnata da un cippo in materiale lapideo recante le indicazioni ordinariamente previste per le inumazioni nei cimiteri comunali, con spese a carico dei familiari del defunto.



#### **Art. 49 - Affidamento delle ceneri**

Per come previsto al comma 1 dell'art. 2 della Legge Regione Toscana n. 29 del 31.5.2004, nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. L'espressione di volontà del defunto e l'individuazione del soggetto affidatario, quindi, devono avvenire con le forme e le modalità di cui all'art. 44, secondo e terzo capoverso, del presente regolamento.

Per l'affidamento dell'urna il soggetto o i soggetti affidatari devono presentare all'ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione apposita istanza nella quale devono essere dichiarate:

- a. la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, con indicazione del cimitero dove dovrà eventualmente essere apposta la targa di commemorazione di cui al successivo art. 50;
- b. i dati anagrafici della persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale;
- c. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri con espresso consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d. la conoscenza della facoltà di rinunciare all'affidamento con conseguente consegna dell'urna al servizio cimiteriale del comune di decesso o di ultima residenza del defunto o al complesso crematorio, con eventuali spese a carico dell'affidatario;
- e. la conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri e della necessità di porre in essere delle precauzioni per evitare la profanazione dell'urna;
- f. la inesistenza di impedimenti all'affidamento derivanti da vincoli personali determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il soggetto affidatario, con la sottoscrizione del suddetto documento, si impegna altresì a comunicare al comune di decesso ogni sua variazione di residenza, qualora intenda conservare l'urna presso la propria abitazione.

L'affidamento materiale con consegna dell'urna sigillata alla persona di cui alla lettera b) del precedente capoverso, viene effettuato secondo le disposizioni di cui alla LRT n 29 del 31.05.2004.

L'eventuale rinuncia all'affidamento da parte del soggetto affidatario deve risultare da dichiarazione resa con le modalità di cui alla lettera b-bis dell'art 3, comma 1 della L n. 130/2001 per come modificata dalla L n 182/2025 e trasmessa al comune che aveva autorizzato l'affidamento.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate negli appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990. In caso di necessità e convenienza, può essere disposta



dal competente servizio comunale la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

L'ufficiale dello stato civile del comune di decesso che ha autorizzato la cremazione provvede a conservare la documentazione relativa all'affidamento, annotando in apposito registro i dati anagrafici del defunto, quelli dell'affidatario e la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Se l'affidatario ha la residenza in altro comune o comunica il cambiamento di residenza, l'ufficiale di stato civile deve trasmettere copia della comunicazione o dell'atto di affidamento all'ufficiale di stato civile del comune di residenza dell'affidatario.

### **Art. 50 - Dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001 che sono: il coniuge (al coniuge è equiparato la parte di unione civile ex legge 76/2016) o altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario o il legale rappresentante di una associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, alla quale il defunto risultava regolarmente iscritto.

In mancanza di questi soggetti, la dispersione sarà effettuata dal personale comunale autorizzato, unicamente nell'apposita area posta all'interno del cimitero.

L'ufficiale di stato civile del comune di Montepulciano autorizza la dispersione delle ceneri nel territorio del comune per i defunti per i quali ha autorizzato la cremazione, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto, dallo stesso dichiarata quando era in vita, attraverso l'acquisizione di idonea documentazione e su richiesta del soggetto o dei soggetti che, secondo la legge, possono effettuare la dispersione. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dei defunti presentata al comune di Montepulciano deve contenere:

- a. i dati anagrafici e la residenza dei richiedenti, nonché la qualità che dà loro diritto a richiedere la dispersione;
- b. la dichiarazione del luogo in cui saranno disperse le ceneri;
- c. la dichiarazione relativa alla conservazione dell'urna vuota o alle modalità di smaltimento della stessa;
- d. il nulla osta dell'ente competente per la zona interessata dalla dispersione e/o del proprietario del luogo ove saranno disperse le ceneri, con dichiarazione contestuale che l'autorizzazione viene data senza fini di lucro;
- e. idonea documentazione che attesti la volontà espressa in vita dal defunto circa detta procedura."

L'ufficiale di stato civile rilascia autorizzazione e provvede alla conservazione della documentazione relativa alla dispersione delle ceneri con le stesse modalità previste al capoverso 7 dell'art. 47 del presente regolamento in relazione all'affidamento dell'urna cineraria.



Comune di  
Montepulciano

Se viene richiesto che la dispersione sia effettuata in comune diverso, deve essere acquisito anche apposito nulla osta da parte del comune interessato; nel caso si tratti di dispersione in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere. In questo caso, il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione da parte del Comune di Montepulciano è subordinato all'ottenimento del nulla osta da parte del comune competente.

### **Art. 51 - Luoghi di dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Montepulciano è consentita nei seguenti luoghi:

- a. nei cimiteri comuni di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990, già presenti o in fase di realizzazione nel territorio comunale presso i cimiteri di Montorio, Valiano, Gracciano e Abbadia;
- b. nelle alture, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, e comunque nei tratti liberi da natanti o manufatti;
- d. nei fiumi o in altri corsi d'acqua, purché in zone libere da natanti e manufatti;
- e. in aree naturali, appositamente individuate nell'ambito delle zone di propria competenza dal Comune, dalla Provincia o dalla Regione;
- f. in aree private, purché al di fuori dei centri abitati e all'aperto e con il consenso dei proprietari che, in ogni caso, non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

In ogni caso, la dispersione è vietata nei centri abitati, per come individuati dal vigente Codice della Strada.

Per l'individuazione delle aree di cui alla lettera e) del precedente capoverso relative all'ambito del territorio comunale è competente la Giunta Comunale.

### **Art. 52 - Senso comunitario della morte**

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è posta nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, secondo quanto indicato al precedente art. 43. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

### **Art. 53 - Registri cimiteriali**

In ogni cimitero comunale deve essere predisposto apposito registro nel quale, in relazione ai defunti citati nella targa di cui all'articolo precedente, devono essere evidenziati:

- a. i dati anagrafici del defunto cremato;





Comune di  
Montepulciano

- b. i dati anagrafici e la residenza dell'eventuale affidatario, con descrizione del luogo dove verrà tenuta l'urna cineraria;
- c. l'eventuale luogo di dispersione delle ceneri.

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

#### **Art. 54 - Deposito provvisorio**

È consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

#### **Art. 55 -Sanzioni**

La violazione delle disposizioni regolamentari di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 130 del 30.3.2001 "la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quelle indicate dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da cinque milioni a venticinque milioni di lire (da Euro 2.582,28 ad Euro 12.911,42).

### **CAPO IX –NORME FINALI**

#### **Art. 56 –Norma transitoria**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili anche alle concessioni preesistenti alla data della sua entrata in vigore fatta salva la titolarità e durata dei diritti d'uso sulle sepolture private già acquisiti.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto disposto in materia di legislazione nazionale.

Le norme del presente regolamento sostituiscono tutte quelle relative alle concessioni in uso di sepolture individuali nei cimiteri comunali che hanno precedentemente regolamentato la materia, con particolare riferimento a quelle contenute nelle deliberazioni della giunta comunale n. 104 del 25/11/2009 e n. 22 del 29/04/2014 e successive modificazioni ed integrazioni ed il Regolamento Comunale "Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti" approva con Delibera di Consiglio n. 33/2015.

Le sepolture di cadaveri attualmente collocate in cappelle private o in altre tipologie di sepoltura nel territorio comunale prive dei requisiti previsti dal presente regolamento,



Comune di  
Montepulciano

potranno essere regolarizzate, anche mediante trasferimento, all'interno dei cimiteri comunali entro e non oltre 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Restano salve le disposizioni igienico sanitarie vigenti e la possibilità per gli aventi titolo di richiedere diverse forme di sepoltura conformi al presente regolamento.

#### **Art. 57 –Entrata in vigore**

Visto il parere favorevole espresso dall'USL Toscana Sud-Est con propria comunicazione prot. n. 9081 del 20/05/2026, il presente Regolamento entrerà in vigore all'esecutività della Deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento:

È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/05/2026 con atto n. 37.

È stato pubblicato all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza opposizioni.

Montepulciano,.....